

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente MAURO

La seduta inizia alle ore 16,01.

chiede al Presidente di turno di far applicare tale disposizione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1905-B) Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, sono stati dichiarati inammissibili gli emendamenti 5.46, 6.304, 6.305, 6.306, 6.318, 11.300, 23.346, 24.303, 24.304, 24.305, 25.300, 25.301, 25.302, 25.303, 29.1, 29.328, 29.329, 29.28 e 29.332.

Riprende l'esame dell'articolo 5 *(Delega in materia di interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario)*, ricordando che sugli emendamenti 5.40, 5.41, 5.42, 5.43 e 5.44 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

VITA (PD). L'emendamento 5.35 propone la soppressione del primo e del terzo periodo del comma 8 dell'articolo 5, nei quali si afferma l'impossibilità di determinare al momento gli effetti finanziari derivanti dall'emanazione dei decreti legislativi previsti dallo stesso articolo 5. Si conferma in tal modo la totale inconsistenza della riforma in esame, per la quale non viene individuata un'adeguata copertura finanziaria.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 5.35 prima parte (con preclusione della restante parte e degli emendamenti 5.36, 5.37 e 5.38).

MARCUCCI (PD). L'emendamento 5.39 prevede la soppressione delle parole con le quali si fa riferimento alla complessità della materia trattata dai decreti legislativi. Si tratta di un'espressione incomprensibile ed inaccettabile in un testo di legge.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 5.39.

LEGNINI (PD). Chiede alla Presidenza di far ritirare dai dispositivi di voto le tessere dei senatori assenti.

PRESIDENTE. Invita i senatori Segretari a procedere alle opportune verifiche.

TOFANI (PdL). Poiché le tessere per il voto debbono essere ritirate in Aula dal titolare, la sua presenza ai lavori è certa. Non si può impedire ai senatori di spostarsi in Aula; né è sensato imporre loro, nel caso si dovessero allontanare brevemente dall'Aula, di ripetere le operazioni di consegna della tessera. La regolarità delle operazioni di voto non può essere assicurata attraverso procedure che sfiorano il ridicolo. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

PRESIDENTE. Se il senatore non è seduto alla propria postazione d'Aula, occorre che estraiga la sua tessera dall'apposito dispositivo.

Gli emendamenti 5.40, 5.41, 5.42, 5.43 e 5.44 sono improcedibili.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge gli emendamenti 5.319 e 5.320. Il Senato respinge l'emendamento 5.45.

PIZZA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Accoglie gli ordini del giorno G5.100, G5.101 e G5.102.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva l'articolo 5.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 6 *(Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo)*, ricordando che sugli emendamenti 6.16 e 6.315 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e che gli emendamenti 6.4 e 6.22 sono stati ritirati.

PIZZA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 6.

PROCACCI (PD). L'emendamento 6.1 ripristina il testo dell'articolo licenziato dal Senato in prima lettura, con il reinserimento del riferimento alla legge n. 230 del 2005, essendo la versione della norma approvata dalla Camera dei deputati estremamente confusa e contraddittoria.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori INCOSTANTE (PD), GIAMBRONE (IdV) e PARDI (IdV), il Senato respinge gli emendamenti 6.1 prima (con conseguente preclusione della restante parte e degli emendamenti 6.2 e 6.3), 6.300, 6.8, 6.301, 6.9, 6.10, 6.302, 6.12 e 6.13. Il Senato respinge gli emendamenti 6.5 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e dell'emendamento 6.6), 6.7, 6.11, 6.14 e 6.15.

PRESIDENTE. L'emendamento 6.16 è improcedibile.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 6.17 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e degli emendamenti 6.18 e 6.19) e 6.20.

LEGNINI (PD). Il comma 4 dell'articolo 6 del provvedimento, come modificato alla Camera dei deputati, provvede all'integrale riscrittura dell'articolo 1 della legge n. 230 del 2005. Il successivo comma 5 apporta modifiche al testo originario del medesimo articolo generando un'inammissibile sovrapposizione normativa. A ciò si aggiunge che il successivo articolo 29 abroga il medesimo articolo 1 della legge n. 230: il risultato è che all'interno dello stesso disegno di legge il medesimo articolo viene prima riscritto, poi modificato e infine abrogato. Costituirebbe un grave precedente regolamentare consentire l'approvazione di una simile mostruosità giuridica: chiede alla Presidenza di individuare una soluzione a tale questione, suggerendo intanto all'Assemblea di accogliere l'emendamento 6.21 che sopprime il comma 5 dell'articolo 6.

PIZZA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Si tratta di un errore materiale che il Governo si impegna a risolvere in sede di esame del disegno di legge cosiddetto milleproroghe.

LEGNINI (PD). Non si tratta di un refuso o di un errore materiale, ma di un'inconfutabile sovrapposizione di commi da cui deriva una triplice e intercambiabile interpretazione della norma. Tra l'altro, l'approvazione dei commi 4 e 5 preclude l'approvazione della norma abrogativa contenuta all'articolo 29. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Con riferimento ai rilievi svolti dal senatore Legnini, sebbene sia sostenibile che il testo dell'articolo 6, come modificato dall'altro ramo del Parlamento, presenti una potenziale contraddizione formale con l'abrogazione prevista all'articolo 29, comma 11, del medesimo disegno di legge, non pare alla Presidenza che questa comporti un rischio di violazione del divieto di porre in votazione proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal Senato. Infatti il comma 4 dell'articolo 6 riscrive per intero la disciplina dell'attribuzione del titolo di professore aggregato: ciò rappresenta un'abrogazione implicita dell'articolo 1, comma 11, della legge n. 230 del 2005, del quale l'articolo 29 dispone invece esplicitamente l'abrogazione. Questo vale a scongiurare ogni rischio che l'Assemblea incorra in deliberazioni contraddittorie. *(Commenti del senatore Morando)*.

FINOCCHIARO (PD). La soluzione individuata dalla Presidenza è fantasiosa. Approvare in uno stesso provvedimento la riscrittura integrale, la modifica parziale e infine l'abrogazione della stessa norma, l'articolo 1, comma 11, della legge n. 230 del 2005, determina un inaccettabile pasticcio normativo e crea un precedente inammissibile. Chiede l'immediata convocazione della Giunta per il Regolamento. *(Applausi dai Gruppi PD e IdV)*.

PRESIDENTE. Si farà carico di sottoporre tale richiesta al presidente Schifani, ma occorre procedere con le votazioni.

LEGNINI (PD). È inammissibile che si proceda alla votazione dell'emendamento 6.21. La richiesta di convocazione della Giunta per il Regolamento presuppone l'interruzione immediata dell'esame degli emendamenti e la conseguente sospensione della seduta.

PRESIDENTE. Si tratta di una questione di merito e non di una delle fattispecie che a norma dell'articolo 97 del Regolamento autorizzano una decisione inappellabile della Presidenza. Si sta comunque informando il presidente Schifani della questione in attesa di pervenire all'articolo 29. *(Proteste e vivaci commenti dai Gruppi PD e IdV)*.

PARDI (IdV). I rilievi critici sollevati dal Gruppo del Partito Democratico sono inoppugnabili, non essendo possibile approvare all'interno del medesimo provvedimento diverse e contraddittorie versioni di una norma: è un pericolosissimo precedente che dà adito ad una inammissibile confusione giuridica.

PRESIDENTE. La Presidenza si è già espressa chiaramente sulla questione e ne ha informato il presidente Schifani; ora intende procedere nell'esame degli emendamenti. *(Vivaci proteste dai Gruppi PD e IdV. Richiami della Presidente. Numerosi senatori scendono nell'emiciclo)*.

La Presidente mette ai voti l'emendamento 6.21 e ne proclama l'approvazione. (Vivaci proteste dai Gruppi PD e IdV. Richiami della Presidente. Agitazione e clamori. Vive proteste dai gruppi PdL e LNP. Scambi di apostrofi e invettive). La Presidente mette ai voti l'emendamento 6.303 e ne proclama l'approvazione. (Vivissimi clamori. Agitazione. Proteste dai Gruppi PD e IdV). La Presidente mette ai voti l'emendamento 6.23 e ne proclama l'approvazione. (Vibrate proteste dai Gruppi PD e IdV. Repliche dai Gruppi PdL e LNP. Il senatore Legnini si avvicina al banco della Presidenza gridando e viene successivamente allontanato dagli assistenti parlamentari. Forte agitazione. Richiami della Presidente. Dai banchi del Gruppo PD vengono lanciati fascicoli all'indirizzo dei banchi del Governo).

PRESIDENTE. La Presidenza prosegue nelle votazioni essendosi pronunciata chiaramente sulle questioni sollevate. *(Vivissime proteste dai Gruppi PD e IdV. Forte agitazione Il senatore Legnini torna ai banchi del Governo agitando il Regolamento all'indirizzo della Presidenza. Reiterate richieste di sospensione dei lavori dai Gruppi PD e IdV. Il senatore Gramazio si avvicina gridando al senatore Legnini: gli assistenti parlamentari li allontanano. Lancio di testi del Regolamento e di fascicoli dai banchi del Gruppo PD).*

La Presidente mette ai voti l'emendamento 6.307 e ne proclama la reiezione. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL. Vibrate proteste dai Gruppi PD e IdV. Forte agitazione). La Presidente mette ai voti l'emendamento 6.24 e ne proclama la reiezione. (Urla e forti proteste dai Gruppi PD e IdV. I senatori Ignazio Marino e Legnini protestano all'indirizzo della Presidenza). La Presidente mette ai voti l'emendamento 6.308 e ne proclama la reiezione. (Scambi di invettive. Vibrate proteste dai Gruppi PD e IdV).

PRESIDENTE. La Presidenza si è espressa ed intende procedere alle votazioni. Chiede rispetto per la Presidenza. *(Applausi dai Gruppi LNP e PdL. Reiterate, vibrate proteste dai Gruppi PD e IdV. Forte agitazione).*

La Presidente mette ai voti l'emendamento 6.26 e ne proclama l'approvazione. (Fortissima agitazione. Urla e proteste). La Presidente mette ai voti l'emendamento 6.309 e ne proclama la reiezione. (Viva agitazione. Gli assistenti parlamentari si frappongono fra i senatori nell'emiciclo). La Presidente mette ai voti l'emendamento 6.27 e ne proclama la reiezione. (Urla e vibrate proteste dai Gruppi PD e IdV. Applausi dai Gruppi LNP e PdL). La Presidente mette ai voti l'emendamento 6.28 e ne proclama la reiezione. (Reiterate, vivissime proteste dai Gruppi PD e IdV. Scambi di apostrofi e invettive. Forte agitazione). La Presidente mette ai voti l'emendamento 6.29 e ne proclama la reiezione. (Urla e vibrate proteste dai Gruppi PD e IdV). La Presidente mette ai voti l'emendamento 6.30 e ne proclama la reiezione. (Urla e vibrate proteste dai Gruppi PD e IdV). La Presidente mette ai voti l'emendamento 6.31 e ne proclama la reiezione. (Reiterate proteste dai Gruppi PD e IdV. Lancio di fascicoli, documenti e giornali dai banchi del Gruppo PD). La Presidente mette ai voti l'emendamento 6.310 e ne proclama la reiezione. (Urla e vibrate proteste dai Gruppi PD e IdV. Forte agitazione).

PRESIDENTE. Sospende la seduta. *(Applausi ironici dai Gruppi PD e IdV. Applausi dai Gruppi LNP e PdL).*

La seduta, sospesa alle ore 16,59, è ripresa alle ore 18,49.

Presidenza del presidente SCHIFANI

PRESIDENTE. Durante la sospensione, la Presidenza ha svolto delle riunioni informali con i Capigruppo di maggioranza e di opposizione, che hanno riferito l'andamento dei lavori, fornendo versioni contrastanti. Essendo però pacifico che la confusione dell'Assemblea non ha consentito ai senatori e al Presidente di turno di avere piena contezza dell'oggetto e del risultato delle votazioni di alcuni emendamenti, ha comunicato ai Capigruppo l'intenzione di annullare tali votazioni e di procedere alla loro rinnovazione, ai sensi dell'articolo 118 del Regolamento, come inizialmente richiesto dall'opposizione. Questo sulla base di numerosi precedenti e trattandosi di ripetere le votazioni nella stessa seduta, condizione posta dal Regolamento. Tale decisione è stata assunta e comunicata ai Capigruppo prima di venire a conoscenza del fatto che la Presidente di turno, secondo quanto riferito, avrebbe proclamato l'approvazione di alcune proposte emendative. A maggior ragione, l'oggettiva situazione di grave confusione giustifica la decisione della Presidenza di ripetere le votazioni dall'emendamento 6.21 all'emendamento 6.310. Vista la situazione di particolare tensione presente nel Paese, pur rispettando le posizioni politiche e parlamentari di ciascuno, chiede a tutti i senatori di esercitare il proprio ruolo con senso di responsabilità. *(Applausi dal Gruppo PdL. Proteste dal Gruppo PD).*

FINOCCHIARO (PD). La discussione in Assemblea è sorta in seguito ad un'obiezione inoppugnabile del senatore Legnini, il quale ha evidenziato che il testo approvato dalla Camera dei deputati prima sostituisce poi riformula ed infine abroga lo stesso comma dell'articolo 1 della legge n. 230 del

2005, venendo così meno al dovere di approvare testi di legge congrui, razionali e intellegibili ai cittadini. Dopo l'insoddisfacente risposta della presidente Mauro, l'opposizione ha chiesto la convocazione della Giunta per il Regolamento, per garantire la regolarità del procedimento legislativo. La Presidente, però, ha prepotentemente continuato a mettere in votazione gli emendamenti, pur nel tumulto dell'Assemblea, ignorando i rilievi dell'opposizione, che chiedeva la sospensione dei lavori. È vero che, durante la prima riunione con i Capigruppo, il Presidente ha aderito alla richiesta di annullare le votazioni, ma ciò prima che si avesse contezza del numero esatto e dell'esito proclamato degli emendamenti votati. Bisogna però considerare che ora l'opinione pubblica è a conoscenza del fatto che, nonostante la proteste dell'opposizione, la prova di forza voluta dalla Presidente di turno ha condotto ad un numero di votazioni troppo elevato per poter procedere alla loro ripetizione. Proprio per il senso di responsabilità invocato dal Presidente, dunque, e per la particolare rilevanza che i temi in discussione hanno fuori delle Aule parlamentari, il Partito Democratico chiede che sia rispettata la regolarità dell'*iter* legislativo e che vengano risolti i problemi evidenziati dal senatore Legnini in merito all'incongruenza del disegno di legge. Dunque non condivide la scelta di annullare e di procedere alla rinnovazione delle votazioni indicate dal presidente Schifani. *(Applausi dai Gruppi PD e IdV)*.

LI GOTTI (IdV). Secondo il Regolamento chi presiede l'Assemblea può decidere di sospendere la seduta in caso di tumulto, ma la presidente Mauro, nonostante le esplicite richieste di numerosi colleghi, ha deciso di procedere con la votazione degli emendamenti, proclamando l'approvazione di quattro proposte emendative e la reiezione di numerose altre, avendo autonomamente apprezzato la sussistenza delle condizioni per proseguire e gestire i lavori. Il Regolamento prevede altresì che, in caso di irregolarità delle votazioni, chi presiede l'Assemblea possa immediatamente disporre l'annullamento e la rinnovazione delle stesse. Il Presidente del Senato non può, a distanza di due ore, proporre l'annullamento di numerose votazioni in precedenza considerate valide, modificando a posteriori la valutazione di chi presiedeva i lavori: ciò creerebbe un grave precedente, introdurrebbe un criterio eccessivamente discrezionale e violerebbe palesemente i Regolamenti parlamentari. Auspica quindi che, con la sua decisione, la Presidenza eviti di esacerbare ulteriormente il clima di tensione presente nel Paese. *(Applausi dai Gruppi IdV e PD. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. Esiste una continuità di fatto tra il momento in cui le votazioni sono avvenute e quello in cui la Presidenza ha annunciato la decisione di annullarle, visto che nel frattempo i lavori dell'Assemblea erano sospesi: ben diverso sarebbe stato il caso in cui la decisione fosse stata assunta nel corso di una seduta successiva. Va inoltre ricordato che la decisione di ripetere le votazioni è stata presa, su richiesta dell'opposizione, e comunicata ai Capigruppo quando non era ancora sorta la questione relativa all'approvazione di alcuni emendamenti. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Il PD ha sollevato due questioni che riguardano la regolarità delle votazioni, incautamente indette dalla Presidente di turno, e la corretta applicazione dell'articolo 97 del Regolamento, relativo all'ammissibilità di emendamenti in contrasto con deliberazioni già adottate. Sulla prima questione condivide la decisione del presidente Schifani di rinnovare le votazioni, in base all'articolo 118, comma 1 del Regolamento, decisione che non deve tuttavia costituire precedente. La maggioranza, tuttavia, non ha valutato adeguatamente la delicatezza politica e istituzionale del momento, creando un clima da stadio che si è rivelato un boomerang per la Presidenza di turno. Sulla questione sollevata dal senatore Legnini, ritiene necessario convocare la Giunta per il Regolamento al fine di ripristinare condizioni che garantiscono coerenza e serenità alla deliberazione parlamentare. *(Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-Io Sud-MRE e dei senatori Tofani e De Feo. Congratulazioni)*.

BRICOLO (LNP). Pur volendo contribuire a ristabilire un clima sereno, esprime la massima solidarietà alla presidente Mauro che, leggendo la comunicazione preparata dagli Uffici, ha espresso la posizione della Presidenza ed è stata aggredita in modo vergognoso dall'opposizione prima ancora della messa in votazione degli emendamenti. L'opposizione ha protestato in modo incivile, lanciando giornali e fascicoli contro i banchi del Governo e della Presidenza. Le votazioni sono avvenute in un clima di concitazione e confusione tanto che, su richiesta dell'opposizione, tutti i Capigruppo hanno poi convenuto di ripetere votazioni considerate irregolari. E' dunque strumentale il cambiamento di posizione da parte del PD il cui intento ostruzionistico è dimostrato dalla presentazione di un numero di emendamenti doppio rispetto a quelli proposti in prima lettura. *(Applausi dai Gruppi LNP e PdL e del senatore Fosson. Commenti dal Gruppo PD)*.

VIESPOLI (FLI). Il tema in discussione è la cultura delle regole. La sensibilità istituzionale avrebbe dovuto indurre la Presidenza a riconoscere rilievo alla questione sollevata dall'opposizione, a sospendere la seduta e a convocare la Giunta per il Regolamento. Il Presidente del Senato alla ripresa dei lavori è intervenuto muovendo dal presupposto della irregolarità delle votazioni che, ai

sensi dell'articolo 118, comma primo del Regolamento, devono essere annullate immediatamente. Il senso di responsabilità dovrebbe suggerire, al fine di ristabilire un percorso condiviso, di rinnovare le votazioni contestate, di accantonare gli emendamenti riferiti all'articolo 6 e di convocare la Giunta per il Regolamento per affrontare le questioni poste dal senatore Legnini. *(Applausi dai Gruppi FLI e PdL e dai banchi del Governo)*.

GASPARRI (PdL). Anche se il coordinamento tra i testi licenziati dalle due Camere è stato insufficiente, la volontà del legislatore di modificare la legge Moratti è chiarissima. Inoltre, la questione sollevata dal senatore Legnini è stata oggetto di una pregiudiziale già respinta dall'Assemblea. La confusione delle votazioni è dipesa dalle contestazioni dell'opposizione che chiedeva a gran voce la sospensione della seduta: la loro ripetizione, che è stata chiesta in primo luogo dalla senatrice Finocchiaro, è stata poi condivisa da tutti i Capigruppo. Concorda quindi con il Presidente del Senato che ha deciso saggiamente, confortato da alcuni precedenti. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

PISTORIO (Misto-MPA-AS). La forzatura operata nella conduzione dei lavori dell'Assemblea e il clima da stadio che ha accompagnato le decisioni della Presidente di turno hanno generato una situazione di confusione. Il Presidente del Senato ha deciso di rinnovare le votazioni quando non vi era ancora consapevolezza degli esiti dichiarati dalla Presidente di turno; la decisione è tuttavia impegnativa e deve tenere conto della eccezionalità della vicenda: senza queste precisazioni si rischia di minare la certezza delle regole parlamentari. *(Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-Io Sud-MRE)*.

RUTELLI (Misto-ApI). E' convinto della irregolarità delle ultime votazioni: la Presidente di turno ha perso il controllo dei lavori, non accorgendosi neppure delle ripetute richieste di intervento per dichiarazione di voto. Per ripristinare un percorso condiviso, invita il Presidente del Senato a proporre soluzioni rispetto a tre questioni: la coerenza del testo in discussione, che deve essere garantita scongiurando il rischio di un rinvio del Presidente della Repubblica; l'immediatezza dell'annullamento delle votazioni, che verrebbe meno ove si accantonassero gli emendamenti riferiti all'articolo 6 per procedere all'esame di ulteriori articoli; la garanzia che l'odierno annullamento delle votazioni non costituisca un precedente che sarebbe estremamente pericoloso. Sarebbe opportuno che tali questioni fossero risolte rapidamente ed in modo possibilmente condiviso, modificando, se necessario, anche la programmazione dei lavori. *(Applausi del senatore Morando)*.

PRESIDENTE. Ritiene di non aver operato una forzatura del Regolamento e ringrazia i senatori che hanno dato atto al Presidente di aver assunto la decisione di rinnovare le votazioni quando si ignorava l'errore nella proclamazione degli esiti. La decisione vanta numerosi precedenti ed è coerente con la volontà fin qui manifestata dalla maggioranza dell'Assemblea di non modificare il testo licenziato dalla Camera. Sulla richiesta di accantonare gli emendamenti all'articolo 6 e convocare la Giunta del Regolamento a fine seduta, rileva che la questione segnalata dal senatore Legnini è già stata introdotta nella discussione con la questione sospensiva proposta dalla senatrice Bastico. Sulla questione del coordinamento del testo il Governo ha chiesto la parola.

GELMINI, ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Governo si impegna a risolvere le questioni di coordinamento riguardanti i commi 4 e 5 dell'articolo 6 e l'articolo 29 nell'ambito del decreto-legge recante proroga di termini, che il Consiglio dei ministri approverà nella mattinata di domani. *(Proteste dal Gruppo PD)*.

LEGNINI (PD). La dichiarazione del Ministro non è risolutiva. Il senatore Bricolo ha usato parole inaccettabili: i senatori del PD hanno invitato la presidente Mauro a sospendere la seduta senza offenderla in alcun modo e il Presidente del Senato sta ora revocando le decisioni assunte dalla Presidente di turno. Il richiamo all'articolo 118 del Regolamento per giustificare l'annullamento di votazioni che avrebbe dovuto avvenire immediatamente non è condivisibile: l'Italia sa che il Senato ha approvato alcuni emendamenti dell'opposizione. Il Senato non può accettare lo svuotamento delle sue funzioni. Comunque, qualora si rivotassero gli emendamenti, l'unica soluzione accettabile per superare la contraddittorietà del testo è quella di approvare l'emendamento 6.21; trattandosi di un disegno di legge, e non di un decreto-legge, nulla impedisce il ritorno del provvedimento alla Camera dei deputati. *(Prolungati applausi dai Gruppi PD e IdV)*.

PRESIDENTE. La Presidenza del Consiglio, contattata sull'argomento, ha fatto sapere che il Consiglio dei ministri non potrà inserire domani nel decreto milleproroghe una modifica o un'interpretazione di una norma che non è ancora legge dello Stato. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Il problema relativo all'incongruenza di alcune norme contenute nel disegno di legge in esame deve essere risolto nell'ambito della discussione del disegno di legge stesso e non può essere rinviato ad un provvedimento successivo, come ha fatto il ministro Gelmini con riferimento al decreto cosiddetto milleproroghe che verrà approvato dal Consiglio dei ministri quando ancora la riforma dell'università non avrà concluso il suo *iter*. È

opportuno pertanto che la Giunta per il Regolamento venga immediatamente convocata e cerchi di risolvere la questione. *(Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IO Sud-MRE).*

ZANDA (PD). La correzione delle contraddizioni presenti nel testo in esame non può essere rinviata ad un emendamento da presentare al decreto milleproroghe; tale emendamento sarà infatti dichiarato inammissibile, in quanto non riguarda alcuna proroga di termini. È necessario pertanto intervenire subito per correggere il provvedimento e rinviarlo alla Camera dei deputati. Ugualmente non condivisibile è la decisione di annullare le votazioni che hanno avuto luogo durante le proteste dell'Aula; in entrambi i casi si rivolgono contro l'opposizione degli errori che sono imputabili unicamente alla maggioranza, al Governo e alla Presidenza di turno. *(Applausi dai Gruppi PD e IdV).*

PRESIDENTE. Ribadisce che la decisione di annullare le votazioni è stata assunta prima di venire a conoscenza dell'esito delle votazioni.

LI GOTTI (IdV). Se venisse approvato l'emendamento 6.21, che dispone la soppressione del comma 5 dell'articolo 6, si potrebbe risolvere immediatamente il problema che il ministro Gelmini propone di risolvere per mezzo di un provvedimento successivo; questo dovrebbe essere interesse in primo luogo della maggioranza, che invece, paradossalmente, preferisce portare avanti un testo contraddittorio. Il passaggio alla Camera dei deputati sarebbe peraltro brevissimo, dovendosi esaminare solo questa piccola modifica. Osserva inoltre che l'articolo 112 del Regolamento del Senato stabilisce che sulle deliberazioni del Senato non sono ammesse proteste; a maggior ragione, dunque, non è possibile annullare delle votazioni il cui esito è stato assolutamente chiaro. *(Applausi dai Gruppi IdV e PD. Congratulazioni).*

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IO Sud-MRE). L'opposizione si è comportata in modo serio e responsabile; avrebbe anche potuto tacere, lasciando che il provvedimento venisse rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica a causa delle sue palesi contraddizioni interne. La maggioranza tenga conto di questo, non si irrigidisca sulle sue posizioni e accetti il dialogo. Sarebbe inoltre opportuno che il presidente Schifani rivedesse la sua decisione di annullare le votazioni che hanno avuto luogo durante le proteste dell'Aula. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. L'Aula proseguirà i lavori fino alle ore 21. *(Commenti del senatore Pedica).* La Presidenza garantirà il rispetto degli orari stabiliti in sede di programmazione dei lavori: chi non fosse disponibile ad arrivare fino alla conclusione della seduta non può impedire agli altri senatori di lavorare. *(Applausi dai Gruppi PdL e LNP. Commenti dal Gruppo PD).*

GIAMBRONE (IdV). Il Gruppo Italia dei Valori è pienamente disponibile a lavorare fino alle ore 21 e ad andare avanti nei prossimi giorni.

PRESIDENTE. Comunica che alle ore 21,10 è convocata la Giunta per il Regolamento. L'esame degli articoli del disegno di legge riprenderà ora con la ripetizione delle votazioni che si sono svolte durante le proteste dell'Aula immediatamente prima della sospensione dei lavori.

LEGNINI (PD). Chiede che vengano accantonati gli emendamenti che si riferiscono al comma 5, oggetto della convocazione della Giunta per il Regolamento.

PRESIDENTE. Dispone l'annullamento delle precedenti votazioni, dall'emendamento 6.21 all'emendamento 6.310. Dispone altresì l'accantonamento degli emendamenti 6.21, 6.303 e 6.23.

LEGNINI (PD). Chiede di sapere quali sono esattamente gli emendamenti di cui è stata annullata la votazione e che saranno nuovamente posti ai voti. *(Commenti dal Gruppo PdL).*

PRESIDENTE. Si tratta degli emendamenti 6.21, 6.303 e 6.23, che vengono accantonati, nonché degli emendamenti 6.307, 6.24, 6.308, 6.26, 6.309, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30, 6.31, 6.32 e 6.310, dai quali riprenderanno le votazioni.

FINOCCHIARO (PD). Nella concitazione dei lavori, non era risultato chiaro che sono state effettuate ben quindici votazioni che ora sono dichiarate irregolari e da ripetere. Annuncia che il Gruppo non parteciperà alla votazione degli emendamenti che il Presidente ha appena elencato, ritenendo che su di essi l'Aula si sia già pienamente espressa. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PARDI (IdV). Anche l'Italia dei Valori non parteciperà alla votazione degli emendamenti che il Presidente ha enumerato, essendo in totale disaccordo con le decisioni assunte dalla Presidenza. Va peraltro rilevato che è stata presa una decisione esattamente opposta quando il senatore Belisario, in apertura di seduta, ha chiesto la ripetizione delle votazioni durante le quali il ministro Bondi è stato ripreso mentre votava per conto di un collega assente e quindi palesemente irregolari. *(Applausi dal Gruppo IdV. Commenti dai Gruppi PdL e LNP).*

D'ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IO Sud-MRE). Apprezzata l'attuale fase di concitazione in Aula e la complessità delle questioni sollevate, invita la Presidenza a chiudere immediatamente i lavori e anticipare la convocazione della Giunta del Regolamento.

PRESIDENTE. Ribadisce l'intento di procedere con le votazioni fino alle ore 21.

D'AMBROSIO (PD). L'esercizio del potere legislativo è una precisa prerogativa dei parlamentari, cui spetta il compito di legiferare ispirandosi a criteri di linearità ed efficacia delle norme e nel rispetto del dettato regolamentare. La pervicace volontà della maggioranza di proseguire con le votazioni, sorvolando sulla gravità della questione regolamentare avanzata dall'opposizione, per consentire l'approvazione del provvedimento entro i termini invocati dal Governo, è lesiva delle alte prerogative connesse al ruolo stesso di parlamentare: è mortificante osservare una maggioranza totalmente inerme e supina alle esigenze del Governo rinunciare alla propria autonomia di espressione e vanificare il senso del proprio ruolo istituzionale. *(Applausi dai Gruppi PD e IdV. Congratulazioni. Applausi ironici dal Gruppo PdL).*

QUAGLIARIELLO (PdL). Pur convenendo sulla necessità di garantire la giusta separazione tra potere legislativo ed esecutivo, non sono affatto condivisibili le critiche sollevate dal senatore D'Ambrosio, ritenendo necessario, in un ordinamento a regime parlamentare, un coordinamento proficuo e costruttivo tra maggioranza ed Esecutivo nel processo di legiferazione: ciò non implica una prevaricazione del potere esecutivo sul potere legislativo, ma solo un naturale e saggio rapporto tra maggioranza e Governo. *(Applausi dal Gruppo PdL. Commenti dal gruppo PD).*

PRESIDENTE. Avverte che gli emendamenti 6.21, 6.303 e 6.23 sono accantonati.

Il Senato respinge gli emendamenti 6.307, 6.24, 6.308, 6.26, 6.309, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30, 6.31, 6.32 e 6.310. Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori GIAMBRONE (IdV) e INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 6.311 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e dell'emendamento 6.312), 6.313, 6.33, 6.34, 6.35, 6.36 e 6.314.

PRESIDENTE. L'emendamento 6.315 è improcedibile.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori GIAMBRONE (IdV), RUSCONI (PD) e INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 6.316, emendamenti 6.39, 6.317 e 6.40. Il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 6.37, con conseguente preclusione della restante parte e dell'emendamento 6.38.

VITA (PD). Lamenta come la Presidenza stia ponendo in votazione con eccessiva e inopportuna fretta emendamenti che attengono a questioni molto importanti, come l'emendamento 6.41 che estende lo spettro applicativo della previsione di cui al comma 13 dell'articolo 6.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 6.41.

PRESIDENTE. Accantona l'articolo 6. Passa all'esame dell'articolo 7 *(Norme in materia di mobilità dei professori e dei ricercatori)*.

PIZZA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Esprime parere contrario sugli emendamenti.

Il Senato respinge gli emendamenti 7.300 e 7.1. Con votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge gli emendamenti 7.301 e 7.302.

VITA (PD). L'emendamento 7.303 inserisce tra i ricercatori anche quelli a tempo determinato.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge l'emendamento 7.303.

PARDI (IdV). L'emendamento 7.304 è finalizzato a restituire al Senato accademico potestà che dovrebbero competergli su questioni di primario interesse della comunità scientifica ed accademica di cui è espressione, sottraendole alla gestione del consiglio di amministrazione che dovrebbe occuparsi esclusivamente delle questioni economiche e di bilancio.

VITA (PD). Chiede di aggiungere la propria firma all'emendamento 7.304 che riveste un'importanza significativa nel limitare gli effetti nefasti del nuovo modello di *governance* degli atenei definito dal provvedimento. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PROCACCI (PD). In dissenso dal suo Gruppo, annuncia che si asterrà dalla votazione sull'emendamento 7.304, ritenendo che un provvedimento di delega al Governo non possa contenere norme di dettaglio come la disciplina del trasferimento dei professori e dei ricercatori universitari.

ZAVOLI (PD). Chiede di aggiungere la firma all'emendamento 7.304.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge gli emendamenti 7.304 e 7.305.

BASTICO (PD). Chiede di aggiungere la firma all'emendamento 7.306, ove opportunamente si richiede che le procedure di trasferimento dei professori e ricercatori tra due sedi universitarie siano definite con decreto ministeriale, previo il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

VITA (PD). Chiede di aggiungere la firma all'emendamento 7.306.

PARDI (*IdV*). Accoglie con soddisfazione il sostegno dei colleghi del Gruppo del Partito Democratico all'emendamento a sua firma, che conforta la sua tesi che il ricorso al parere delle competenti Commissioni parlamentari possa fungere da elemento di stimolo al confronto tra istituzioni parlamentari e mondo universitario, senza limitare il principio di autonomia delle università. (*Applausi dai Gruppi IdV e PD*).

INCOSTANTE (*PD*). Chiede di aggiungere la firma all'emendamento 7.306.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge l'emendamento 7.306.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta. Dà annuncio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (*v. Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno delle sedute del 22 dicembre.

La seduta termina alle ore 21.01.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE DISCUSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO
Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento,
nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario (1905-B)

ARTICOLO 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 5.

Approvato

(Delega in materia di interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare il sistema universitario per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) valorizzazione della qualità e dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche sulla base di criteri definiti *ex ante*, anche mediante previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università; valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, ivi compresi i collegi storici, mediante la previsione di una apposita disciplina per il riconoscimento e l'accreditamento degli stessi anche ai fini della concessione del finanziamento statale; valorizzazione della figura dei ricercatori; realizzazione di opportunità uniformi, su tutto il territorio nazionale, di accesso e scelta dei percorsi formativi;

b) revisione della disciplina concernente la contabilità, al fine di garantirne coerenza con la programmazione triennale di ateneo, maggiore trasparenza ed omogeneità, e di consentire l'individuazione della esatta condizione patrimoniale dell'ateneo e dell'andamento complessivo della gestione; previsione di meccanismi di commissariamento in caso di dissesto finanziario degli atenei;

c) introduzione, sentita l'ANVUR, di un sistema di valutazione *ex post* delle politiche di reclutamento degli atenei, sulla base di criteri definiti *ex ante*;

d) revisione, in attuazione del titolo V della parte II della Costituzione, della normativa di principio in materia di diritto allo studio, al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'accesso all'istruzione superiore, e contestuale definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) erogate dalle università statali.

2. L'attuazione del comma 1, lettere a), b) e c), ad eccezione di quanto previsto al comma 3, lettera g), e al comma 4, lettera l), non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera d), dovranno essere quantificati e coperti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, il Governo si attiene ai principi di riordino di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio universitari di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, fondato sull'utilizzazione di specifici indicatori definiti *ex ante* dall'ANVUR per la verifica del possesso da parte degli atenei di idonei requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e delle attività di ricerca, nonché di sostenibilità economico-finanziaria;

b) introduzione di un sistema di valutazione periodica basato su criteri e indicatori stabiliti *ex ante*, da parte dell'ANVUR, dell'efficienza e dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca dalle singole università e dalle loro articolazioni interne;

c) potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle proprie attività da parte delle università, anche avvalendosi dei propri nuclei di valutazione e dei contributi provenienti dalle commissioni paritetiche di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g);

d) definizione del sistema di valutazione e di assicurazione della qualità degli atenei in coerenza con quanto concordato a livello europeo, in particolare secondo le linee guida adottate dai Ministri dell'istruzione superiore dei Paesi aderenti all'Area europea dell'istruzione superiore;

e) previsione di meccanismi volti a garantire incentivi correlati al conseguimento dei risultati di cui alla lettera b), nell'ambito delle risorse disponibili del fondo di finanziamento ordinario delle università allo scopo annualmente predeterminate;

f) previsione per i collegi universitari legalmente riconosciuti, quali strutture a carattere residenziale, di rilevanza nazionale, di elevata qualificazione culturale, che assicurano agli studenti servizi educativi, di orientamento e di integrazione dell'offerta formativa degli atenei, di requisiti e di *standard* minimi a carattere istituzionale, logistico e funzionale necessari per il riconoscimento da parte del Ministero e successivo accreditamento riservato ai collegi legalmente riconosciuti da almeno cinque anni; rinvio ad apposito decreto ministeriale della disciplina delle procedure di iscrizione, delle modalità di verifica della permanenza delle condizioni richieste, nonché delle modalità di accesso ai finanziamenti statali riservati ai collegi accreditati;

g) revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato, nel primo anno di attività, nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 29, comma 22, primo periodo.

4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato di ateneo sulla base di principi contabili e schemi di bilancio stabiliti e aggiornati dal Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), garantendo, al fine del consolidamento e del monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, la predisposizione di un bilancio preventivo e di un rendiconto in contabilità finanziaria, in conformità alla disciplina adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

b) adozione di un piano economico-finanziario triennale al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività dell'ateneo;

c) previsione che gli effetti delle misure di cui alla presente legge trovano adeguata compensazione nei piani previsti alla lettera d); comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, con cadenza annuale, dei risultati della programmazione triennale riferiti al sistema universitario nel suo complesso, ai fini del monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica;

d) predisposizione di un piano triennale diretto a riequilibrare, entro intervalli di percentuali definiti dal Ministero, e secondo criteri di piena sostenibilità finanziaria, i rapporti di consistenza del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, ed il numero dei professori e ricercatori di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni; previsione che la mancata adozione, parziale o totale, del predetto piano comporti la non erogazione delle quote di finanziamento ordinario relative alle unità di personale che eccedono i limiti previsti;

e) determinazione di un limite massimo all'incidenza complessiva delle spese per l'indebitamento e delle spese per il personale di ruolo e a tempo determinato, inclusi gli oneri per la contrattazione integrativa, sulle entrate complessive dell'ateneo, al netto di quelle a destinazione vincolata;

f) introduzione del costo *standard* unitario di formazione per studente in corso, calcolato secondo indici commisurati alle diverse tipologie dei corsi di studio e ai differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'università, cui collegare l'attribuzione all'università di una percentuale della parte di fondo di finanziamento ordinario non assegnata ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1; individuazione degli indici da utilizzare per la quantificazione del costo *standard* unitario di formazione per studente in corso, sentita l'ANVUR;

g) previsione della declaratoria di dissesto finanziario nell'ipotesi in cui l'università non possa garantire l'assolvimento delle proprie funzioni indispensabili ovvero non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi;

h) disciplina delle conseguenze del dissesto finanziario con previsione dell'inoltro da parte del Ministero di preventiva diffida e sollecitazione a predisporre, entro un termine non superiore a centottanta giorni, un piano di rientro da sottoporre all'approvazione del Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e da attuare nel limite massimo di un quinquennio; previsione delle modalità di controllo periodico dell'attuazione del predetto piano;

i) previsione, per i casi di mancata predisposizione, mancata approvazione ovvero omessa o incompleta attuazione del piano, del commissariamento dell'ateneo e disciplina delle modalità di assunzione da parte del Governo, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, della delibera di commissariamento e di nomina di uno o più commissari, ad

esclusione del rettore, con il compito di provvedere alla predisposizione ovvero all'attuazione del piano di rientro finanziario;

l) previsione di un apposito fondo di rotazione, distinto ed aggiuntivo rispetto alle risorse destinate al fondo di finanziamento ordinario per le università, a garanzia del riequilibrio finanziario degli atenei;

m) previsione che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione della lettera *l)* del presente comma siano quantificati e coperti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera *c)*, il Governo si attiene al principio e criterio direttivo dell'attribuzione di una quota non superiore al 10 per cento del fondo di funzionamento ordinario correlata a meccanismi di valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei, elaborati da parte dell'ANVUR e fondati su: la produzione scientifica dei professori e dei ricercatori successiva alla loro presa di servizio ovvero al passaggio a diverso ruolo o fascia nell'ateneo; la percentuale di ricercatori a tempo determinato in servizio che non hanno trascorso l'intero percorso di dottorato e di *post-dottorato* o, nel caso delle facoltà di medicina e chirurgia, di scuola di specializzazione, nella medesima università; la percentuale dei professori reclutati da altri atenei; la percentuale dei professori e ricercatori in servizio responsabili scientifici di progetti di ricerca internazionali e comunitari; il grado di internazionalizzazione del corpo docente.

6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera *d)*, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire i LEP, anche con riferimento ai requisiti di merito ed economici, tali da assicurare gli strumenti ed i servizi, quali borse di studio, trasporti, assistenza sanitaria, ristorazione, accesso alla cultura, alloggi, già disponibili a legislazione vigente, per il conseguimento del pieno successo formativo degli studenti dell'istruzione superiore e rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e personale che limitano l'accesso ed il conseguimento dei più alti gradi di istruzione superiore agli studenti capaci e meritevoli, ma privi di mezzi;

b) garantire agli studenti la più ampia libertà di scelta in relazione alla fruizione dei servizi per il diritto allo studio universitario;

c) definire i criteri per l'attribuzione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano del Fondo integrativo per la concessione di prestiti d'onore e di borse di studio, di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390;

d) favorire il raccordo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le università e le diverse istituzioni che concorrono al successo formativo degli studenti al fine di potenziare la gamma dei servizi e degli interventi posti in essere dalle predette istituzioni, nell'ambito della propria autonomia statutaria;

e) prevedere la stipula di specifici accordi con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la sperimentazione di nuovi modelli nella gestione e nell'erogazione degli interventi;

f) definire le tipologie di strutture residenziali destinate agli studenti universitari e le caratteristiche peculiari delle stesse.

7. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e, con riferimento alle disposizioni di cui al comma 6, di concerto con il Ministro della gioventù, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si esprimono entro sessanta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.

8. In attuazione di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in considerazione della complessità della materia trattata dai decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, nell'impossibilità di procedere alla determinazione degli effetti finanziari dagli stessi derivanti, la loro quantificazione è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della citata legge n. 196 del 2009, che dà conto

della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

9. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.

EMENDAMENTO 5.35 E SEGUENTI E ORDINI DEL GIORNO

5.35

VITA, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, CERUTI, SOLIANI, PROCACCI, RUSCONI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Le parole da: «Al comma» a: «primo» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 8, sopprimere il primo e il terzo periodo.

5.36

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Al comma 8, sopprimere il primo periodo.

5.37

VITA, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, CERUTI, SOLIANI, PROCACCI, RUSCONI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Precluso

Al comma 8, sopprimere il primo periodo.

5.38

CERUTI, RUSCONI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, BASTICO, BERTUZZI, SOLIANI, LIVI BACCI, ADAMO

Precluso

Al comma 8, sopprimere il primo periodo.

5.39

RUSCONI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, BASTICO, BERTUZZI, SOLIANI, LIVI BACCI, ASTORE, ADAMO

Respinto

Al comma 8, primo periodo, sopprimere le parole da: «in considerazione della complessità della materia trattata dai decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo,».

5.319

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «comma 1, aggiungere le seguenti: lettere a)e b)».

5.40

VITA, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, CERUTI, SOLIANI, PROCACCI, RUSCONI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Improcedibile

Al comma 8, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

5.41

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Improcedibile

Al comma 8, sopprimere il secondo periodo.

5.42

VITA, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, CERUTI, SOLIANI, PROCACCI, RUSCONI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Improcedibile

Al comma 8, sopprimere il secondo periodo.

5.43

GARAVAGLIA MARIAPIA, CERUTI, RUSCONI, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, BASTICO, BERTUZZI, SOLIANI, LIVI BACCI, ADAMO

Improcedibile

Al comma 8, sopprimere il secondo periodo.

5.44

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Improcedibile

Al comma 8, sopprimere il terzo periodo.

5.45

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 8, al terzo periodo, sopprimere le parole: «della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero».

5.320

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 8, terzo periodo, sopprimere le parole: «ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura».

5.46

GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, RUSCONI, SERAFINI ANNA MARIA, MARCUCCI, VITA, CERUTI, PROCACCI, BASTICO, BERTUZZI, SOLIANI, LIVI BACCI, ADAMO

Inammissibile

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. È istituito un fondo per la valorizzazione del merito accademico finalizzato a:

a) finanziare la chiamata di tremila professori di seconda fascia per ciascuno degli anni 2011-2016, destinati, anche al fine di garantire uno sviluppo organico della docenza universitaria, nella misura del settanta per cento a ricercatori a tempo indeterminato o a soggetti che siano stati titolari per almeno 3 anni, anche non continuativi, di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e nella restante misura del 30 per cento ai soggetti che siano stati titolari di assegni di ricerca per almeno due anni, anche non consecutivi. Le suddette chiamate avvengono secondo le modalità di cui agli articoli 16 e 18. Per le predette chiamate non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni;

b) a finanziare l'abrogazione delle disposizioni dell'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 relativamente ai professori e ai ricercatori universitari.

8-*ter*. La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 8-*bis* è pari a 310 milioni di euro per l'anno 2011, 599 milioni di euro per l'anno 2012, 830 milioni di euro per l'anno 2013, 582 milioni per l'anno 2014, 715 milioni per l'anno 2015, 850 milioni per l'anno 2016 e di 960 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Tale fondo è destinato ad aumentare il Fondo di finanziamento ordinario per l'università.

8-*quater*. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 8-*quinquies* a 8-*octies*.

8-*quinquies*. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di bilancio, del 2 per cento per ciascun anno. Per gli stessi anni 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale

previsto dalla Decisione di Finanza Pubblica di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

8-sexsies. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 8-*quinquies*, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge 31 dicembre 2009, n. 196. Negli appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

8-septies. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 8-*quinquies*, propone ogni anno, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio.

8-octies. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare entro il 31 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi pari a 310 milioni di euro per l'anno 2011, 599 milioni di euro per l'anno 2012, 830 milioni di euro per l'anno 2013, 582 milioni per l'anno 2014, 715 milioni per l'anno 2015, 850 milioni per l'anno 2016 e di 960 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

G5.100

D'ALIA, GUSTAVINO, SBARBATI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1905-B,

premessi che:

il disegno di legge introduce criteri per l'allocazione di risorse su base meritocratica;

tali disposizioni, come quelle attualmente vigenti in materia, risultano poco efficaci in quanto le «risorse del fondo di finanziamento ordinario sono assegnate alla fine dell'esercizio di competenza;

nello specifico, nonostante le vigenti norme sulla programmazione e sull'allocazione del Fondo di finanziamento ordinario per le università, ancora oggi non risulta ripartita la competenza per il 2010;

impegna il Governo:

ad assicurare che gli atenei possano conoscere entro il mese di novembre, in sede di redazione del bilancio di previsione per l'esercizio successivo, i risultati del processo di valutazione e, in via presuntiva e fatte salve le decisioni assunte in sede di approvazione del bilancio dello Stato, l'ammontare delle risorse da allocare nel bilancio di previsione.

(*) Accolto dal Governo

G5.101

D'ALIA, GUSTAVINO, SBARBATI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1905-B,

premessi che:

il disegno di legge, come modificato dalla Camera, impatta su un sistema fortemente indebolito per i tagli operati attraverso la riduzione del fondo di finanziamento ordinario delle università che a partire dal decreto-legge 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, ha comportato una riduzione di 63,5 milioni di euro per il 2009; 190 milioni di euro per il 2010; 316 milioni di euro per il 2011; 417 milioni di euro per il 2012; 455 milioni di euro per il 2013. A fronte di un taglio di quasi 1.500 milioni di euro in cinque anni, la legge di stabilità incrementa il fondo solo di 800 milioni di euro per il 2011 e di 500 milioni a partire dal 2012. Fondi in parte destinati a finanziare un piano straordinario di assunzioni per la chiamata di professori di seconda fascia per gli anni 2011-2016;

il disegno di legge inoltre presenta diversi profili di illegittimità costituzionale ed in particolare la violazione dell'articolo 81 in quanto il disegno di legge, pur comportando oneri, non indica i mezzi per farvi fronte. In particolare:

- l'articolo 5, comma 8, dichiarando che gli oneri derivanti dall'adozione dei decreti delegati in considerazione della complessità della materia non possono essere calcolati riconosce la sussistenza di oneri ma non indica i mezzi per farvi fronte demandando l'eventuale copertura ad altro provvedimento legislativo il precetto costituzionale invece impone che nella legge che comporta oneri siano indicati i mezzi per sostenerli;

- contestualmente diversi articoli risultano privi di copertura infatti pur comportando interventi significativi precisano che gli interventi previsti devono essere realizzati «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica», utilizzando una formula cautelativa in sostituzione della precedente approvata al Senato («senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica») proprio per la consapevolezza dei rischi per l'equilibrio dei conti pubblici. Si vedano a tal proposito: l'art. 2, comma 2, lettera g), l'istituzione in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna delle strutture di cui alle lettere c) ovvero e), senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di una commissione paritetica docenti-studenti»; l'art. 2, comma 3, gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale adottano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, proprie modalità di organizzazione»; l'art. 2, comma 5, in prima applicazione, lo statuto contenente le modifiche di cui ai commi 1 e 2 è predisposto da apposito organo istituito con decreto rettorale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e composto da quindici componenti; l'art. 4 (Fondo per il merito) comma 9, «costituendo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un comitato consultivo formato da rappresentanti del Ministeri, dei donatori e degli studenti»; l'art. 8, comma 3, e l'art. 16, comma 3, lettera f),

impegna il Governo:

ad assicurare una congrua copertura finanziaria alla riforma universitaria in questione e a tenere il Parlamento informato nel corso dell'attuazione della stessa relativamente alla adeguatezza delle risorse necessarie.

(*) Accolto dal Governo

G5.102

D'ALIA, GUSTAVINO, SBARBATI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1905-B,

premessi che:

uno dei perni principali della riforma in esame è dato dalla valutazione e dalle misure per la qualità e l'efficienza del sistema;

l'articolo 5 affida ad una delega legislativa la definizione degli interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario;

il comma 8 precisa che non essendo possibile procedere alla quantificazione degli effetti finanziari dagli stessi decreti legislativi, la quantificazione sarà effettuata al momento dell'adozione degli stessi e, qualora dovessero risultare ulteriori oneri, i decreti non potrebbero essere emanati fino alla copertura con provvedimenti legislativi;

che il mancato avvio dei processi di valutazione potrebbe vanificare la riforma e provocare danni al sistema già molto fragile;

impegna il Governo:

a monitorare e quantificare eventuali oneri provvedendo al reperimento delle risorse in modo tale che nel caso in cui si rendesse necessaria la copertura sia rispettato almeno il termine dei 12 mesi non solo per «l'adozione» ma anche per l'emanazione e l'entrata in vigore dei decreti.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 6 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art 6.

Accantonato

(Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo)

1. Il regime di impegno dei professori e dei ricercatori è a tempo pieno o a tempo definito. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a 1.500 ore annue per i professori e i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i professori e i ricercatori a tempo definito.

2. I professori svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito.

3. I ricercatori di ruolo svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito.

4. Ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, nonché ai professori incaricati stabilizzati sono affidati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici nonché compiti di tutorato e di didattica integrativa. Ad essi è attribuito il titolo di professore aggregato per l'anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli. Il titolo è conservato altresì nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli. Ciascuna università, nei limiti delle disponibilità di bilancio e sulla base di criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento, determina la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai quali, con il loro consenso, sono affidati moduli o corsi curriculari.

5. All'articolo 1, comma 11, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole: «per il periodo di durata degli stessi corsi e moduli» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli. Il titolo è conservato altresì nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli».

6. L'opzione per l'uno o l'altro regime di cui al comma 1 è esercitata su domanda dell'interessato all'atto della presa di servizio ovvero, nel caso di passaggio dall'uno all'altro regime, con domanda da presentare al rettore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e comporta l'obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.

7. Le modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento della attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori sono definite con regolamento di ateneo, che prevede altresì la differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonché in relazione all'assunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca. Fatta salva la competenza esclusiva delle università a valutare positivamente o negativamente le attività dei singoli docenti e ricercatori, l'ANVUR stabilisce criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca ai fini del comma 8.

8. In caso di valutazione negativa ai sensi del comma 7, i professori e i ricercatori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca.

9. La posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di *spin off* o di *start up* universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia dell'ateneo di appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con regolamento adottato con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

L'esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fatto salvo quanto stabilito dalle convenzioni adottate ai sensi del comma 13 del presente articolo.

10. I professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'università di appartenenza, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza.

11. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse. La convenzione stabilisce altresì, con l'accordo dell'interessato, le modalità di ripartizione tra i due atenei dell'impegno annuo dell'interessato, dei relativi oneri stipendiali e delle modalità di valutazione di cui al comma 7. Per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni l'impegno può essere totalmente svolto presso il secondo ateneo, che provvede alla corresponsione degli oneri stipendiali. In tal caso, l'interessato esercita il diritto di elettorato attivo e passivo presso il secondo ateneo. Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato è ripartito in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno in ciascuno di essi. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'attivazione delle convenzioni.

12. I professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di appartenenza. La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche. Gli statuti di ateneo disciplinano il regime della predetta incompatibilità. Possono altresì svolgere attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del rettore che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali. In tal caso, ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato è considerato in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno reso nell'ateneo di appartenenza.

13. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero, di concerto con il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Conferenza dei presidi delle facoltà di medicina e chirurgia riguardo alle strutture cliniche e di ricerca traslazionale necessarie per la formazione nei corsi di laurea di area sanitaria di cui alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento e del Consiglio, del 7 settembre 2005, predispone lo schema-tipo delle convenzioni al quale devono attenersi le università e le regioni per regolare i rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del Servizio sanitario nazionale.

14. I professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando quanto previsto in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali di cui all'articolo 8 è di competenza delle singole università secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico. Nell'ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente è conferita al Fondo di ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'articolo 9.

EMENDAMENTI

6.1

[PROCACCI](#), [RUSCONI](#), [VITA](#), [GARAVAGLIA MARIAPIA](#), [FRANCO VITTORIA](#), [MARCUCCI](#), [SERAFINI ANNA MARIA](#), [CERUTI](#), [SOLIANI](#), [BASTICO](#), [LIVI BACCI](#), [ADAMO](#)

Le parole da: «Al comma» a: «secondo periodo,» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 11, primo e secondo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230, limitatamente ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché ai professori incaricati stabilizzati».

6.2

VITA, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, CERUTI, SOLIANI, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 11, primo e secondo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230, limitatamente ai ricercatori a tempo indeterminato, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341».

6.3

VITA, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, CERUTI, SOLIANI, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 11, primo e secondo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230, limitatamente agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonché ai professori incaricati stabilizzati».

6.4

GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, VITA, SERAFINI ANNA MARIA, CERUTI, SOLIANI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Ritirato

Sopprimere il comma 4.

6.300

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «Ai ricercatori a tempo indeterminato», inserire le seguenti: «che abbiano già ottenuto la conferma in ruolo».

6.5

PROCACCI, RUSCONI, VITA, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, CERUTI, SOLIANI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Le parole da: «Al comma» a: «svolto almeno» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «che hanno svolto tre anni», con le seguenti: «che abbiano svolto almeno cinque anni».

6.6

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «che hanno svolto tre anni» con le seguenti: «che hanno svolto almeno due anni»

6.7

PROCACCI, RUSCONI, VITA, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, SERAFINI ANNA MARIA, CERUTI, SOLIANI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Respinto

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «ai professori incaricati stabilizzati», inserire le seguenti: «che abbiano svolto almeno cinque anni di insegnamento».

6.8

GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, VITA, SERAFINI ANNA MARIA, CERUTI, SOLIANI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Respinto

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «sono affidati» inserire le seguenti: «previo parere favorevole del dipartimento di appartenenza».

6.301

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «sono affidati, con il loro consenso» inserire la seguente: «scritto».

6.9

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico».

6.10

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici».

6.302

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

6.11

VITA, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, CERUTI, SOLIANI, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Respinto

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «Ad essi», con le seguenti: «Ai ricercatori di ruolo o a tempo determinato».

6.12

MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, VITA, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, CERUTI, SOLIANI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Respinto

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «è attribuito» inserire le seguenti: «sentito anche il nucleo di valutazione».

6.13

MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, VITA, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, CERUTI, SOLIANI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Respinto

Al comma 4, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Gli statuti d'Ateneo assegnano ai professori aggregati l'elettorato attivo per l'elezione del Rettore».

6.14

VITA, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, CERUTI, SOLIANI, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Respinto

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: «per motivi di studio» con le seguenti: «per motivi di ricerca».

6.15

VITA, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, CERUTI, SOLIANI, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Respinto

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: «tali corsi e moduli» con le seguenti: «tali corsi o moduli».

6.16

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Improcedibile

Al comma 4, quarto periodo, sopprimere le parole: «nei limiti delle disponibilità di bilancio e».

6.17

GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, VITA, SERAFINI ANNA MARIA, CERUTI, SOLIANI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Le parole da: «Al comma» a: «di amministrazione» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 4, quarto periodo, dopo le parole: «con proprio regolamento» inserire le seguenti: «approvato dal consiglio di amministrazione e dal Senato Accademico».

6.18

GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, VITA, SERAFINI ANNA MARIA, CERUTI, SOLIANI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Precluso

Al comma 4, quarto periodo, dopo le parole: «con proprio regolamento» inserire le seguenti: «sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».

6.19

VITA, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, CERUTI, SOLIANI, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Precluso

Al comma 4, quarto periodo, dopo le parole: «con proprio regolamento» inserire le seguenti: «approvato dal Consiglio di Amministrazione con maggioranza dei due terzi, sentito il Senato Accademico».

6.20

MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, VITA, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, CERUTI, SOLIANI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Respinto

Al comma 4, quarto periodo, dopo le parole: «retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo» inserire le seguenti: «, degli assistenti del ruolo ad esaurimento, dei tecnici laureati e dei professori incaricati stabilizzati».

6.21

GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, VITA, SERAFINI ANNA MARIA, CERUTI, SOLIANI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Accantonato

Sopprimere il comma 5.

6.22

VITA, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, CERUTI, SOLIANI, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Ritirato

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «per il periodo di durata degli stessi corsi e moduli» inserire le seguenti: «esteso di un anno».

6.303

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Accantonato

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «Il titolo è conservato altresì nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio» inserire le seguenti: «ovvero per assistenza del figlio o di un genitore inabile ovvero nel periodo di astensione obbligatoria per maternità».

6.23

VITA, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, CERUTI, SOLIANI, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Accantonato

Al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: «per motivi di studio» aggiungere le seguenti: «e di ricerca».

6.304

PISTORIO, OLIVA

Inammissibile

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. Al fine del riconoscimento del ruolo fondamentale svolto dai ricercatori nella vita universitaria, il Ministro dell'Istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, un piano straordinario che consenta la chiamata per ogni anno accademico di non meno di duemila ricercatori a tempo indeterminato che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica a professore associato anche per far fronte alla drastica riduzione in atto degli organici.

5-ter. Il disposto dell'articolo 1 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180 convertito con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, è sospeso per la durata del piano straordinario di cui al comma 5-bis».

Conseguentemente, sono stabilite nella misura del 15 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

6.305

PISTORIO, OLIVA

Inammissibile

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, per un periodo di dieci anni dalla sua entrata in vigore, la quota di posti complessivi è integrata con ulteriori posti di professore di seconda fascia, cofinanziati mediante apposito stanziamento ministeriale pari a 150 milioni di euro per anno, da destinare esclusivamente a ricercatori a tempo indeterminato che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica a professore associato.

5-ter. Il disposto dell'articolo 1 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, è sospeso per la durata di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, sono stabilite nella misura del 15 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997/ n. 461».

6.306

PISTORIO, OLIVA

Inammissibile

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. È istituito un ruolo ad esaurimento di professore aggregato al quale possono accedere a domanda e previa valutazione di idoneità scientifica i ricercatori a tempo indeterminato che abbiano svolto o svolgano per almeno tre anni attività didattiche *curricolari*, definendo il quadro dei

relativi doveri e diritti e del trattamento economico, fermo restando che il numero di ore da dedicare annualmente all'insegnamento frontale non deve superare il 70 per cento di quelle stabilite per i professori ordinari e associati».

Consequentemente, sono stabilite nella misura del 15 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

6.307

[PARDI](#), [GIAMBRONE](#), [BELISARIO](#), [BUGNANO](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Respinto

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «l'autocertificazione e la verifica» con le seguenti: «la certificazione».

6.24

[GIAMBRONE](#), [PARDI](#), [BELISARIO](#), [BUGNANO](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Respinto

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: «e la verifica».

6.308

[PARDI](#), [GIAMBRONE](#), [BELISARIO](#), [BUGNANO](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Respinto

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «anche con retribuzione», con le seguenti: «anche retribuite».

6.26

[VITA](#), [GARAVAGLIA MARIAPIA](#), [FRANCO VITTORIA](#), [SERAFINI ANNA MARIA](#), [CERUTI](#), [SOLIANI](#), [MARCUCCI](#), [PROCACCI](#), [RUSCONI](#), [BASTICO](#), [LIVI BACCI](#), [ADAMO](#)

Respinto

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «anche con retribuzione» aggiungere le seguenti: «fino a un ammontare lordo di Euro 6500 annui».

6.309

[PARDI](#), [GIAMBRONE](#), [BELISARIO](#), [BUGNANO](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Respinto

Al comma 10, secondo periodo, sopprimere le parole: «senza scopo di lucro».

6.27

[GIAMBRONE](#), [PARDI](#), [BELISARIO](#), [BUGNANO](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Respinto

Al comma 10, ultimo periodo, sopprimere le parole da: «a condizione» fino alla fine del comma.

6.28

[VITA](#), [GARAVAGLIA MARIAPIA](#), [FRANCO VITTORIA](#), [SERAFINI ANNA MARIA](#), [CERUTI](#), [SOLIANI](#), [MARCUCCI](#), [PROCACCI](#), [RUSCONI](#), [BASTICO](#), [LIVI BACCI](#), [ADAMO](#)

Respinto

Al comma 10, ultimo periodo, eliminare le seguenti parole: «e gestionali».

6.29

VITA, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, CERUTI, SOLIANI, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Respinto

Al comma 10, ultimo periodo, sostituire le parole: «loro affidate dall'» con le seguenti: «inerenti il loro ruolo presso l'».

6.30

GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, VITA, SERAFINI ANNA MARIA, CERUTI, SOLIANI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Respinto

Al comma 10, ultimo periodo, dopo le parole: «loro affidate dall'università di appartenenza» aggiungere le seguenti: «o presso la quale svolgono tali attività».

6.31

VITA, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, CERUTI, SOLIANI, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Respinto

Al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e posto che, in caso di attività retribuite per un ammontare lordo annuo superiore a euro 6500, è necessario il parere favorevole della struttura di appartenenza».

6.32

VITA, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, CERUTI, SOLIANI, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Respinto

Al comma 11, sopprimere l'ultimo periodo.

6.310

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 11, ultimo periodo, dopo le parole: «da emanare» inserire le seguenti: «, previo parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari,».

6.311

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Le parole da: «Al comma» a: «sentito» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 11, ultimo periodo, dopo le parole: «da emanare» inserire le seguenti: «, sentito l'ANVUR».

6.312

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Al comma 11, ultimo periodo, dopo le parole: «da emanare» inserire le seguenti: «, sentito il CUN».

6.313

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 11, ultimo periodo, dopo le parole: «da emanare» inserire le seguenti: «tassativamente».

6.33

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 11, in fine, sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

6.34

VITA, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, CERUTI, SOLIANI, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Respinto

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero predispone, altresì, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo schema-tipo delle predette convenzioni».

6.35

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 12, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

6.36

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 12, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Lo statuto di ateneo stabilisce eventuali condizioni di incompatibilità dei professori a tempo definito rispetto alle cariche accademiche».

6.314

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 12, sopprimere il terzo periodo.

6.315

PISTORIO, OLIVA

Improcedibile

Sostituire il comma 13 con il seguente:

«13. Per il personale universitario sanitario medico e non medico, in regime di tempo pieno ovvero di tempo definito, per lo svolgimento delle attività assistenziali che non sono prescindibili con lo stato giuridico dei docenti e per i professori della facoltà di medicina e chirurgia è previsto un trattamento economico aggiuntivo tale da garantire una retribuzione pari a quella percepita dal dirigente medico del servizio sanitario nazionale.

Ai docenti della facoltà di medicina, che svolgono attività assistenziale per conto del servizio sanitario nazionale, vengono applicati tutti i benefici economici derivanti dalle applicazioni dei CCNL della dirigenza sanitaria.

Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, con il parere della Conferenza Stato-Regioni, predispone lo schema-tipo delle convenzioni al quale si dovranno attenere le Università e le Regioni per regolare i rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del SSN».

6.316

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 13, primo periodo, dopo la parola: «entro» inserire le seguenti: «il termine tassativo di».

6.37

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Le parole da: «Al comma» a: «seguenti:» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 13, sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

6.38

GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, VITA, SERAFINI ANNA MARIA, CERUTI, SOLIANI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Precluso

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: «centoventi» con le seguenti: «centocinquanta».

6.39

GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, VITA, SERAFINI ANNA MARIA, CERUTI, SOLIANI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Respinto

Al comma 13, primo periodo, dopo le parole: «di Trento e di Bolzano,» inserire le seguenti: «le competenti Commissioni parlamentari».

6.317

PARDI, GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: «predispone lo schema-tipo delle convenzioni al quale devono attenersi le università e le regioni per regolare i rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del Servizio sanitario nazionale» con le seguenti: «integra gli schemi di convenzioni predisposti dalle università e dalle regioni per regolare i rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del Servizio sanitario nazionale».

6.40

GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, VITA, SERAFINI ANNA MARIA, CERUTI, SOLIANI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Respinto

Al comma 13, primo periodo, dopo le parole: «predispone lo schema-tipo delle convenzioni al quale devono attenersi le università,» aggiungere le seguenti: «pubbliche e private».

6.41

VITA, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, SERAFINI ANNA MARIA, CERUTI, SOLIANI, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO

Respinto

Al comma 13, sostituire lo parola: «sanitarie» con la seguente: «assistenziali».

6.318

PISTORIO, OLIVA

Inammissibile

Al comma 14, dopo le parole: «legge 30 luglio 2010, n. 122» aggiungere le seguenti: «, insieme alla richiesta di attribuzione di ulteriori incentivi economici, secondo quanto previsto dall'articolo 9 della presente legge, acquisiti in ragione della valutazione positiva della relazione triennale. L'entità degli incentivi è stabilita annualmente da ciascuna università sulla base della compatibilità finanziaria».

ARTICOLO 7 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 7.

(Norme in materia di mobilità dei professori e dei ricercatori)

1. I professori e i ricercatori universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo di cinque anni, anche consecutivi, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento economico e previdenziale.

2. Il collocamento in aspettativa di cui al comma 1 è disposto dal rettore, sentite le strutture di afferenza del docente, e ad esso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi quarto, quinto e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. È ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.

3. Al fine di incentivare la mobilità interuniversitaria del personale accademico, ai professori e ai ricercatori che prendono servizio presso atenei aventi sede in altra regione rispetto a quella della sede di provenienza, o nella stessa regione se previsto da un accordo di programma approvato dal Ministero ovvero, a seguito delle procedure di cui all'articolo 3, in una sede diversa da quella di appartenenza, possono essere attribuiti incentivi finanziari, a carico del fondo di finanziamento ordinario. L'incentivazione della mobilità universitaria è altresì favorita dalla possibilità che il trasferimento di professori e ricercatori possa avvenire attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie consenzienti.

4. In caso di cambiamento di sede, i professori, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'università di appartenenza conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile e con l'accordo del committente di ricerca.

5. Con decreto del Ministro sono stabiliti criteri e modalità per favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la mobilità interregionale dei professori universitari che hanno prestato servizio presso corsi di laurea o sedi soppresse a seguito di procedure di razionalizzazione dell'offerta didattica.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

7.300

[PARDI](#), [GIAMBRONE](#), [BELISARIO](#), [BUGNANO](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «e i ricercatori».

7.1

[GIAMBRONE](#), [PARDI](#), [BELISARIO](#), [BUGNANO](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Respinto

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

7.301

[PARDI](#), [GIAMBRONE](#), [BELISARIO](#), [BUGNANO](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Respinto

Al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: «professori e».

7.302

[PARDI](#), [GIAMBRONE](#), [BELISARIO](#), [BUGNANO](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Respinto

Al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: «e ricercatori».

7.303

[PARDI](#), [GIAMBRONE](#), [BELISARIO](#), [BUGNANO](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Respinto

Al comma 3, ultimo periodo, dopo la parola: «ricercatori» inserire le seguenti: «, anche a tempo determinato,».

7.304

[PARDI](#), [GIAMBRONE](#), [BELISARIO](#), [BUGNANO](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#) (*)

Respinto

Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: «scambio contestuale» inserire le seguenti: «, subordinato al parere favorevole dei Senati Accademici».

(*) I senatori Vita e Zavoli aggiungono la firma in corso di seduta

7.305

[PARDI](#), [GIAMBRONE](#), [BELISARIO](#), [BUGNANO](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Respinto

Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: «della stessa qualifica» inserire le seguenti: «e classe stipendiale».

7.306

[PARDI](#), [GIAMBRONE](#), [BELISARIO](#), [BUGNANO](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#) (*)

Respinto

Al comma 3, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «mediante procedure stabilite dal Ministro con decreto da emanarsi tassativamente entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti commissioni parlamentari».

(*) I senatori Bastico, Vita e Incostante aggiungono la firma in corso di seduta

7.307

[PARDI](#), [GIAMBRONE](#), [BELISARIO](#), [BUGNANO](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Al comma 3, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «della stessa regione».

7.308

[PARDI](#), [GIAMBRONE](#), [BELISARIO](#), [BUGNANO](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Al comma 3, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previo parere favorevole del CUN».

G7.1000

[GERMONTANI](#), [VALDITARA](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1905-B,

premessi che:

le università italiane vivono una stagione critica, strette tra risorse finanziarie sempre più scarse ed esigenze di modernizzazione e implementazione degli *standard* accademici;

il sistema universitario è oggetto di una profonda ed importante riforma in corso di approvazione, che introduce importanti novità in merito alla selezione, all'accesso alla carriera accademica e all'accorpamento e alla razionalizzazione delle università;

l'implementazione degli *standard* accademici portano inevitabilmente ad un approfondimento del lavoro di ricerca oltretutto ad una notevole specializzazione delle materie trattate, nonché alla continua apertura e sperimentazione di nuovi ambiti d'indagine e studio;

risulta quindi sempre più evidente la necessità di poter redistribuire in modo più efficiente i docenti fra i vari Atenei anche al fine di favorire la copertura di insegnamenti fondamentali esistenti nonché la nascita e lo sviluppo di nuovi corsi di laurea innovativi e con uno sbocco professionale immediato e sicuro;

risulta quindi sempre più evidente la necessità di poter redistribuire in modo più efficiente i docenti fra i vari Atenei anche al fine di favorire la copertura di insegnamenti fondamentali esistenti nonché la nascita e lo sviluppo di nuovi corsi di laurea innovativi e con uno sbocco professionale immediato e sicuro;

impegna il Governo ad assumere le iniziative più opportune al fine di:

assicurare la copertura degli insegnamenti fondamentali nelle situazioni in cui i docenti di ruolo sono assenti o carenti;

favorire la nascita e lo sviluppo di nuovi corsi di laurea considerati unici e fondamentali per l'Ateneo;

consentire il trasferimento da una università ad un'altra dei professori di I e II fascia e dei ricercatori nelle discipline caratterizzanti il corso di laurea, previo parere favorevole dei due atenei interessati e indipendentemente dal trascorso triennio presso l'ateneo di origine.